

IN QUESTA EDIZIONE



1. I nuovi contributi per le imprese turistiche a riguardo delle spese per interventi agevolabili sostenute tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024
2. Esterometro 2022: le relative novità
3. Le lettere d'intento degli esportatori abituali: Le novità dal 2022
4. Il pagamento del saldo delle imposte comunali sugli immobili IMU/IMI/IMIS
5. L'acconto IVA per l'anno 2021

1

I nuovi contributi per le imprese turistiche a riguardo delle spese per interventi agevolabili sostenute tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024

Per soggetti IVA

Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 6 novembre 2021 contiene "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose."

In particolare, l'articolo 1 del DL istituisce un credito d'imposta e un contributo a fondo perduto per le imprese turistiche, finalizzati a migliorare l'offerta ricettiva delle stesse, in linea con quanto previsto dalla "Misura M1C3" del PNRR (la quale si pone come obiettivo quello di aumentare la qualità dell'ospitalità turistica con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale, alla riqualificazione e all'aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive italiane).

Il comma 4 dell'art.1 DL 152/2021 individua i soggetti beneficiari degli incentivi. Rientrano nell'ambito soggettivo della norma:

- le imprese alberghiere,
- strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali,
- le strutture ricettive all'aria aperta (campeggi),
- le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale,
- gli stabilimenti balneari,
- i complessi termali,
- i porti turistici,
- i parchi tematici.

Gli interventi per i quali le imprese sopra menzionate possono accedere alle agevolazioni sono indicati al comma 5 della predetta norma:

- a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazioni antisismica;
- b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) (di seguito riportati);
- d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- e) spese per la digitalizzazione previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ovvero:
 - impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
 - siti web ottimizzati per il sistema mobile;
 - programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra- ricettivi;
 - spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
 - servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
 - strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
 - servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.

Rientrano nell'ambito dell'art.1 del DL 152/2021 le spese per interventi agevolabili sostenute tra il 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto) e il 31 dicembre 2024. Le spese agevolabili sono considerate "sostenute" in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR. Le due agevolazioni, applicabili al medesimo intervento, consistono in:

- 1) un credito d'imposta fino all'80% delle spese ammissibili sostenute;
- 2) un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili sostenute.

Gli incentivi 1) e 2) sono cumulabili a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi agevolabili.

Il credito d'imposta, fruibile a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 presentato telematicamente.

Non operano i limiti di:

- Euro 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- Euro 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a Euro 2.000.000, per il 2021, dall'art. 22, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis").

Il credito è cedibile a terzi, con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti, con le stesse modalità previste per la cessione del credito d'imposta spettante per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Il DL 152/2021 rinvia infatti al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8.8.2020 per quanto riguarda le modalità operative di esercizio dell'opzione e relativa comunicazione all'Agenzia. Il cessionario utilizza il credito ceduto con le medesime modalità previste per il cedente.

Il contributo a fondo perduto, non superiore al 50% delle spese sostenute, è concesso per un massimo di Euro 40.000. La misura massima del contributo è aumentabile, anche cumulativamente:

- fino ad ulteriori Euro 30.000, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell'importo totale dell'intervento;
- fino a ulteriori Euro 20.000 se l'impresa o la società, che deve operare nel settore del turismo, rientra in una delle seguenti fattispecie:
 - ha i requisiti di cui all'articolo 53 del Dlgs 198/2006, per l'imprenditoria femminile;
 - è una società cooperativa;
 - è una società di persone, costituita in misura non inferiore al 60 per cento da giovani;
 - è una società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da giovani;

- è una impresa individuale gestita da giovani (per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e i 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda).
- fino ad ulteriori Euro 10.000, per le imprese con sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il limite massimo del contributo a fondo perduto è pari a Euro 100.000.

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione dall'Agenzia delle Entrate a conclusione dell'intervento. È concessa la possibilità di ottenere un anticipo pari al 30% del contributo spettante previa domanda e a fronte di garanzia fideiussoria rilasciata da banche/assicurazioni/intermediari finanziari o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti/con bonifico/in assegni circolari/in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito. La norma non specifica l'ammontare della cauzione.

Né il credito d'imposta né il contributo a fondo perduto concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non rientrano nel calcolo del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex. Art. 61, TUIR, e non rilevano ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, comma 5, TUIR.

Infine, i contributi previsti dal DL 152/2021 non possono essere cumulati con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni concesse per gli stessi interventi.

Per il riconoscimento del credito d'imposta e del contributo le imprese sono tenute a presentare telematicamente un'apposita domanda nella quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti necessari.

Le modalità per l'erogazione delle agevolazioni in esame e l'individuazione delle relative spese agevolabili, sono definite dal Ministero del Turismo con un apposito Provvedimento entro il 07.12.2021. Il comma 8 dell'art. 1 del DL 152/2021 prevede che il Ministero del Turismo comunichi all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e l'importo del credito e del contributo a fondo perduto concesso.

Gli incentivi sono erogati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite di:

- Euro 100 milioni per il 2022;
- Euro 180 milioni per il 2023 e 2024;
- Euro 40 milioni per il 2025;

con una riserva del 50% dedicata agli interventi di riqualificazione energetica.

Alcuni ulteriori informazioni di particolare interesse contenute nell'art. 1, DL 152/2021, sono:

- Comma 7: per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto e che risultano essere non coperte dagli incentivi di cui sopra, vi è la possibilità anche di fruire del finanziamento a tasso agevolato di cui al decreto del MISE del 22 dicembre 2017 ("Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica), a condizione, però, che il 50 per cento dei costi sia dedicato a interventi di riqualificazione energetica; dovrà essere emesso apposito decreto con le modalità applicative delle norme in commento.

- Comma 11: Il credito d'imposta è applicabile anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 152/2021.
- Comma 14: le agevolazioni non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici, che siano concessi per gli stessi interventi. Sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (Ue) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo al funzionamento "de minimis" e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

2 Esterometro 2022: le relative novità

Per soggetti IVA

Dal 2022 le operazioni da e verso l'estero (UE o extra-UE) dovranno essere gestite obbligatoriamente tramite fatturazione elettronica. Le imprese sono chiamate ad adeguare i propri sistemi aziendali quanto prima, per arrivare preparati nel 2022.

Ricordiamo che il cliente/fornitore estero continuerà a ricevere/inviare la fattura in formato cartaceo (ad esempio pdf allegato alla mail). Sarà l'impresa italiana, invece, obbligata a trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI) il file della fattura elettronica (formato XML), sia in caso di operazioni attive (intracomunitarie o extra-UE) sia in caso di acquisti dall'estero. A tal proposito l'Agenzia delle entrate ha pubblicato in data 28 ottobre 2021 le nuove specifiche tecniche (versione 1.7, in vigore dal 1. gennaio 2022).

L'esterometro dal 2022 sarà pertanto abrogato o, per meglio dire, sostituito dal tracciato XML della fatturazione elettronica, per trasmettere le operazioni con l'estero. Cambiano anche le sanzioni in caso di errore: si passa da un invio massivo di dati a cadenza trimestrale (esterometro) alla trasmissione per singola fattura emessa/ricevuta (fatturazione elettronica estera dal 2022).

In occasione dei primi invii delle fatture estere, è necessario:

- aggiornare le tabelle IVA dei propri software, eliminando codici IVA obsoleti o inutilizzati;
- trovare il raccordo tra codici IVA e campi del tracciato XML (natura operazione, tipo documento, etc.);
- aggiornare le anagrafiche clienti e fornitori esteri in base ai dati richiesti dal tracciato XML.

Tutte le casistiche proposte descrivono il corretto trattamento IVA delle operazioni e la rispettiva compilazione del file XML della fatturazione elettronica, attenendosi alle nuove specifiche tecniche di trasmissione aggiornate al 28 ottobre 2021.

Per le fatture di vendita verso soggetti esteri si potrà continuare – già applicato dalla maggior parte dei nostri clienti – ad emettere la fattura elettronica inserendo come codice destinatario xxxxxxx e così evitare i nuovi obblighi in materia di Esterometro in tale ambito. Facendo riferimento alle menzionate novità, Vi consigliamo di assicurarsi presso il fornitore del Vostro software gestionale/contabile utilizzato, che le modifiche al software saranno già apportati e/o verranno apportati in tempo utile ai fini di garantire la funzionalità già in sede di registrazione e la trasmissione telematica dei singoli file al SdI a partire dall'anno 2022.

3

Le lettere d'intento degli esportatori abituali: le novità dal 2022

Per soggetti IVA

Con la Legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021) il contrasto alle frodi con utilizzo di falso plafond IVA è stato rafforzato con specifiche analisi di rischio e di controllo allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali, con divieto di emettere una fattura elettronica che, all'interno del tracciato Xml, contenga l'indicazione di un numero di protocollo relativa a una lettera d'intento invalidata. L'articolo 12-septies del DL n.34/2019 aveva, infatti, imposto l'indicazione degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento nelle fatture emesse in base ad essa.

Dal primo gennaio 2022, la fattura elettronica per operazioni non imponibili ai fini IVA, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, deve riportare nel campo <Natura> il codice specifico N3.5 "Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento", nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
- la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno "-" oppure dal "/".

Deve essere compilato un blocco <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d'intento, con le seguenti modalità:

- nel campo <TipoData> deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
- nel campo <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo;
- nel campo <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Nonostante la compilazione del blocco Altri Dati Gestionali risulti solitamente facoltativa, e in assenza di precisazioni sul punto, l'eventuale mancato utilizzo dei campi indicati potrebbe generare uno scarto, impedendo al sistema SDI l'attivazione delle procedure di controllo automatico sugli specifici campi.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, le dichiarazioni d'intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento. Contestualmente, l'Agenzia delle Entrate invia al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata.

4 **Il pagamento del saldo delle imposte comunali sugli immobili IMU/IMI/IMIS**

Per tutti i clienti

Il saldo dell'Imposta Municipale Immobiliare scade il 16 dicembre di ogni anno. Quest'anno va data particolare attenzione a questa scadenza, in quanto nel corso dell'anno 2021 sono state applicate diverse esenzioni e/o proroghe mediante normativa statale e/o provinciale. Sia a livello statale, come anche nella Provincia Autonoma di Bolzano p.e. è stato disposto che l'intero saldo a titolo di Imposta Municipale Immobiliare dovrà essere pagato in sede della scadenza a saldo; per le attività turistiche è stata disposta un'esenzione dal pagamento dell'acconto 2021.

In linea generale, in sede di pagamento dell'acconto dell'Imposta Municipale Immobiliare (16 giugno di ogni anno), sia l'IMIS nella Provincia di Trento, come anche per l'IMU sul restante territorio nazionale, i comuni Vi hanno inviato il calcolo dell'importo dovuto a titolo di "IMI/IMU/IMIS" e i relativi modelli di pagamento.

Qualora nel corrente anno 2021 fino al 15 dicembre 2021 siano intervenute/interverranno modifiche nel possesso di immobili/diritti reali su immobili, Vi chiediamo di voler comunicare questi al vostro consulente nel nostro studio quanto prima e comunque entro fine novembre 2021; in caso di mancata comunicazione partiamo dal presupposto che nessuna variazione sia intervenuta a riguardo.

Vi chiediamo gentilmente di inviarci senza indugio la documentazione di calcolo ottenuto dai rispettivi comuni competenti, ai fini della quadratura dei relativi importi con i relativi dati già in nostro possesso e aggiornamento dei nostri archivi.

Facciamo presente che a riguardo degli immobili siti nella Provincia Autonoma di Bolzano, quest'anno i comuni inviano il relativo calcolo in sede di pagamento del saldo (visto che l'intero pagamento avverrà alla scadenza del saldo); pertanto Vi chiediamo gentilmente l'invio

completo di tale documentazione ricevuta, ai fini della nostra verifica/quadratura con il nostro archivio dati.

Vi ricordiamo ancora una volta che secondo il regolamento statale, per gli immobili concessi in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado (genitori e figli), è prevista la possibilità di assimilare detti immobili all'abitazione principale; a tal fine serve la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Municipale Immobiliare (in particolare per gli immobili siti nella Provincia Autonoma di Bolzano conviene informarsi comunque presso il rispettivo comune di competenza, in quanto normalmente si richiede l'attestazione dei requisiti "prima casa" da parte del comodatario nella forma di un'autocertificazione).

5 L'acconto IVA per l'anno 2021

Per soggetti IVA

L'acconto IVA per l'anno 2021 deve essere versato entro e non oltre lunedì, 27 dicembre 2021. Nessun versamento è dovuto a titolo di acconto IVA qualora l'importo del medesimo risulti essere inferiore ad Euro 103,29. A riguardo non vi sono da segnalare modifiche della modalità di determinazione di tale acconto rispetto all'anno precedente.

Per le contabilità gestite direttamente da Voi stessi, l'importo dell'acconto IVA deve essere in ogni caso monitorato da Voi stessi, in particolare anche nei casi in cui intendiate effettuare il calcolo con una modalità diversa da quella "storica".

Vi informiamo che per le contabilità gestite da noi l'importo dell'acconto IVA verrà calcolato da noi e informeremo noi circa un eventuale versamento da effettuare. Qualora non Vi perverrà nessun modello di pagamento F24 da parte nostra, potrete presumere che nessun versamento a titolo di acconto IVA sarà dovuto.

Le modalità di determinazione dell'acconto IVA per l'anno 2021

Esistono tre metodi per la determinazione dell'acconto IVA, l'applicazione dei quali è indifferente, ossia alternativa:

- a) il "metodo storico" (o "automatico"), che è quello più utilizzato e più semplice;
- b) il "metodo previsionale";
- c) il "metodo delle operazioni effettuate".

a) Il "metodo storico" (o "automatico")

I soggetti che applicano questo metodo devono versare a titolo d'acconto l'88% dell'IVA a debito dovuta sulla base di riferimento. Per maggiore chiarezza si riporta quanto segue:

Periodicità di liquidazione	Base di riferimento	*Riferimento nella dichiarazione IVA 2021 (per l'anno 2020)
-----------------------------	---------------------	---

Mensile	Liquidazione del mese di dicembre 2020 (rigo VP 14 + VP 13)	righi VH 15 + VH 17
trimestrale (se risultava un debito)	Dichiarazione IVA per il 2020 (saldo e acconto), la base di riferimento va calcolata senza di considerare gli interessi dell'1%	righi VL 38 – VL 36 + VP 13 (VH17)
trimestrale (se risultava un credito)	Dichiarazione IVA per il 2020 (differenza tra acconto versato e credito IVA annuale)	righi VP 13 (VH 17) – VL 33

**si informa che i riferimenti al quadro VH valgono solamente in caso di compilazione del medesimo quadro!*

Per i contribuenti con più attività, che per obbligo di legge devono tenere contabilità separate con periodicità di liquidazione diversa, l'acconto si commisura sui seguenti importi dovuti e risultanti:

- dalla liquidazione IVA del mese di dicembre 2020 per l'attività mensile;
- dalla dichiarazione IVA per il 2020 per l'attività trimestrale.

I contribuenti che gestiscono delle contabilità separate per opzione, liquidando l'IVA cumulativamente per tutte le attività, si ha un'unica base di riferimento per il calcolo dell'acconto IVA.

b) Il "metodo previsionale"

Applicando questo metodo si fa una previsione di quanto dovuto a titolo di IVA per l'ultimo periodo di riferimento per il 2021. È però necessario che l'acconto versato per l'anno 2021 non risulti inferiore all'88%:

- di quanto dovuto per il mese di dicembre 2021, nel caso dei contribuenti mensili;
- di quanto dovuto a saldo in sede di dichiarazione annuale 2021/2022, nel caso dei contribuenti trimestrali.

c) Il "metodo delle operazioni effettuate"

Questo è il più complicato dei tre possibili metodi e pertanto ne consigliamo l'applicazione solamente in casi molto particolari.

Si fa presente che applicando questo metodo, i contribuenti mensili devono fare riferimento alle operazioni effettuate tra il primo dicembre e il 20 dicembre 2021, mentre per i soggetti trimestrali si prenderà come riferimento il periodo tra il 01. ottobre e il 20 dicembre 2021. Si dovranno pertanto considerare anche le forniture effettuate in tale intervallo, per le quali le relative fatture non sono state ancora emesse e anche se non ancora registrate. Con riferimento alle predette operazioni si dovrà fare una liquidazione IVA aggiuntiva nei registri, considerando l'eventuale credito (o debito non superiore ad Euro 25,82) da riportare dal periodo precedente. L'eventuale saldo a debito risultante al 20 dicembre 2021 dovrà essere versato al 100%.

Il versamento dell'acconto IVA per l'anno 2021

L'acconto IVA deve essere versato utilizzando il modello F24 e indicando:

- il codice tributo 6013 per i contribuenti mensili, indicando come anno di riferimento il 2021;
- il codice tributo 6035 per i contribuenti trimestrali, indicando come anno di riferimento il 2021 (si fa presente che l'importo dell'acconto non va maggiorato dell'importo per interessi nella misura dell'1%).

Si fa presente che l'acconto IVA per il 2021 non è dovuto qualora l'importo che ne scaturisce risultasse essere inferiore ad Euro 103,29. Altre ipotesi in cui l'acconto non è dovuto sono – a titolo esemplificativo – le seguenti:

- inizio dell'attività nel corso del 2021;
- attività cessata entro il 30 novembre 2021, per i contribuenti mensili;
- attività cessata entro il 30 settembre 2021, per i contribuenti trimestrali;
- agricoltori esonerati (art. 34, comma 6, DPR n. 633/72);
- soggetti che applicano il regime dei minimi o il nuovo regime forfetario.

Si fa presente che l'acconto IVA è compensabile nel modello F24 con altri crediti tributari disponibili (considerando le restrizioni vigenti in materia di compensazioni).

Naturalmente l'acconto IVA 2021 effettivamente versato sarà immediatamente scomputabile come credito nella rispettiva liquidazione dell'ultimo periodo dell'anno (nella liquidazione IVA per il mese di dicembre 2021 o nella liquidazione IVA per il IV trimestre 2021).



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo e-mail: privacy@bureauplattner.com.